



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

Ordinanza n. 62 del 04-10-2013

OGGETTO: ORDINANZA PER LE AZIONI DI BASE ATTE AL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO STAGIONE INVERNALE 2013-2014.

IL SINDACO

PREMESSO che :

- il recente Decreto Legislativo 13 Agosto 2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" - conferma, tra l'altro il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per polveri sottili (PM10) pari a $50\mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta - spesso in maniera consecutiva per i più giovani superano il valore limite dei $50\mu\text{g}/\text{m}^3$;

CONSIDERATO che :

- La Regione del Veneto con delibera del Consiglio Regionale n. 57 del 11 Novembre 2004, ha approvato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (di seguito indicato come piano regionale) che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi aromatici (IPA) ed al biossido di azoto NO₂;
- Tale piano in particolare prevede:
 1. all'art. 5 - Competenza dei Comuni, che i Comuni ricadenti nelle zone A, B e C elaborino i piani di azione, risanamento e mantenimento ai sensi del D.lgs. n. 351/1999;
 2. all'art. 6 - Competenze delle Province, che le Province approvano i piani d'azione, risanamento e mantenimento elaborati dai Comuni, apportando gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per ottimizzare nel territorio provinciale le azioni. Il medesimo articolo stabilisce pertanto che le Province, in caso di inerzia del Sindaco, adottano in via sostitutiva tutte le iniziative spettanti ai Comuni per ovviare al superamento dei valori limite o delle soglie di allarme, anche quando decise nei T.T.Z.;
 3. all'art. 7 - Tavolo Tecnico Zonale, che il T.T.Z. ha il compito di coordinare gli interventi dei Comuni previsti nei Piani d'azione, risanamento e mantenimento, finalizzati a ridurre i superamenti delle soglie di allarme e dei valori limite e di verificarne la loro applicazione;
- il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.), istituito ai sensi del piano regionale medesimo, riunito in data 14.07.2006 ha accolto la proposta di nuova zonizzazione effettuata da ARPAV, individuando in particolare le zone A Agglomerato, A1 Provincia, A2 provincia e C ai fini dell'adozione delle misure previste dal Piano;

- il Comune di Castelnuovo del Garda risulta inserito in fascia A1 Provincia per i parametri relativi agli inquinanti atmosferici (poveri sottili PM10, biossido di azoto, IPA, benzene e ozono).
- il Comune di Castelnuovo del Garda ha adottato il Piano di Qualità dell' Aria con delibera di Giunta Comunale n. 232 del 28.12.2010;

ATTESO che:

1. il 18 Settembre 2013 si è riunito il T.T.Z. - Tavolo Tecnico Zonale- presieduto e coordinato dall'Amministrazione Provinciale che ha stabilito, tra l'altro, con le azioni definite dal C.I.S. - Comitato di Indirizzo e Sorveglianza - nel 2006, per i Comuni in fascia A agglomerato, A1 Provincia e A2 Provincia, il blocco della circolazione degli autoveicoli benzina e diesel EURO 0, dei diesel EURO 1 e EURO 2, dei ciclomotori e motoveicoli EURO 0, nel periodo tra il 07 Ottobre ed il 06 Dicembre 2013 e tra il 7 Gennaio e il 16 Maggio 2014, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30, escluso le giornate festive infrasettimanali;
2. nel corso del T.T.Z. è stato inoltre stabilito che dovranno essere programmate alcune "giornate provinciali dell'ambiente" a cura delle Amministrazioni Locali:
 - una giornata nel periodo natalizio (tra il 06 dicembre 2013 ed il 06 gennaio 2014) senza obbligo di applicazione del blocco totale del traffico veicolare ma con la predisposizione di iniziative a carattere ambientale a discrezione del Comune;
 - una giornata fissata al 16 febbraio 2014 con applicazione del blocco totale del traffico veicolare nei seguenti orari: 09,00 – 12,00 e 14,30 – 17,30;
 - una o due giornate coincidenti con l'iniziativa "Benvenuta Primavera" fissata per il 12 o 13 Aprile 2014, senza obbligo di applicazione del blocco traffico veicolare, ma con la predisposizione di iniziative a carattere ambientale a discrezione del Comune.
3. I Comuni sono stati invitati a trasmettere locandine e materiale per pubblicizzare le proprie iniziative e rapporti sintetici sulle giornate effettuate;
4. I Comuni dovranno trasmettere come ogni anno un "report" sui controlli dell'applicazione delle azioni decise nella seduta del T.T.Z. del 18 Settembre 2013. In particolare per tutti i Comuni (fascia A e C) il "report" dovrà riportare i dati relativi alle azioni sul fermo motore, divieto di combustione in ambito agricolo e di cantiere e limitazione della temperatura negli ambienti (PUNTO 3 del provvedimento) e per i soli Comuni in fascia A il "report" dovrà riportare anche i dati dei controlli relativi al blocco settimanale del traffico veicolare (PUNTO 2 del provvedimento).

RITENUTO che:

- sia necessario ed urgente adottare i provvedimenti approvati dal TTZ del 18.09.2013 finalizzati alla riduzione del carico inquinante;
- i provvedimenti di limitazione del traffico determinano una riduzione certa delle emissioni di sostanze inquinanti causate dal traffico veicolare in tutte le sue forme;
- gli autoveicoli benzina e diesel EURO 0, i diesel EURO 0, EURO 1 e EURO 2, i ciclomotori e motoveicoli EURO 0, sono i mezzi con maggiori emissioni inquinanti per Km percorso, secondo la classificazione COPERT III che definisce i fattori di emissione per categoria di veicoli, come peraltro indicato anche dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e confermato dal C.I.S.;

RICHIAMATE le D.G.R.V. n° 3748 del 26 Novembre 2004, e n° 936 del 12 Aprile 2006, relative alle disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;

RICHIAMATO il recente Decreto Legislativo 13 Agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

RICHIAMATO il D.P.R. 412/93 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO l'art.7, comma 1 lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli;

RICHIAMATO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

ORDINA

DI LIMITARE LA CIRCOLAZIONE, SECONDO LE MODALITÀ E LE ECCEZIONI INDICATE:

il divieto di circolazione, con finalità preventive e di contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, in particolare quello da polveri sottili (PM10), nel periodo compreso dal 07 Ottobre al 06 Dicembre 2013 e dal 07 Gennaio al 16 Maggio 2014, nelle giornate dal Lunedì al Venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30 per le seguenti categorie di veicoli:

- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive direttive (EURO 0), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE, ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 01.01.2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del "Nuovo Codice della Strada"-D.Lgs. 30.04.1992 n° 285 e s.m.i., non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 98/69/CE e successive direttive (EURO 0, EURO 1 e EURO 2), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

eccezioni al divieto di circolazione come di seguito indicato:

1. Sono esclusi dalla presente ordinanza i seguenti tratti stradali: Autostrada A4, S.R. 11, S.R. 249, S.R. 450, S.P. 27, S.P. 27/A.
2. Sono esclusi dal divieto di circolazione i seguenti mezzi:
 1. gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico);
 2. gli autoveicoli equipaggiati con motore ibrido elettrico e termico;
 3. gli autoveicoli con motore ad accensione comandata, alimentati a carburanti gassosi (metano, g.p.l.);
 4. gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea compresi i mezzi di servizio;
 5. autoveicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti, oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti;
 6. veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;
 7. veicoli al servizio di portatori di handicap - muniti di contrassegno - e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.), ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
 8. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
 9. veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiarano che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile, nonché i veicoli dei medici generici e delle persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
 10. veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato;
 11. veicoli utilizzati per assicurare la produzione e distribuzione di energia nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
 12. veicoli utilizzati per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
 13. veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;

14. veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
15. veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (ivi compreso lo sgombero della neve), idrica, fognaria e di depurazione;
16. veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario all'andata ed al ritorno;
17. veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento/certificato per la donazione;
18. veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-lavoro e viceversa per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, con le modalità previste dal titolo autorizzatorio;
19. veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-1^ fermata (distante non meno di 900 metri) del servizio di trasporto pubblico di linea con le modalità previste dal titolo autorizzatorio;
20. veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero, muniti di titolo autorizzatorio;
21. veicoli partecipanti ai cortei del carnevale;
22. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici, e ai veicoli con targa A.S.I. o di Registro esposta, solo in occasione delle manifestazioni;
23. veicoli con targa estera intestati a persone residenti all'estero;
24. veicoli per accompagnare bambini limitatamente ai 30 min. prima e dopo orario uscita/entrata scuola;
25. mezzi agricoli nell'ambito della regolare pratica agronomica;
26. veicoli classificati dal Codice della Strada ad uso specifico o ad uso speciale (art. 54 del D.Lgs. n° 285/92);
27. veicoli commerciali (categorie L2, L5 e N come definiti dal Codice della Strada- art. 47) EURO 2 diesel.

Attenzione:

Ulteriori deroghe potranno rientrare nella discrezionalità del singolo Comune che dovrà adeguatamente motivarle. Tali deroghe dovranno comunque attenersi a quanto indicato nel presente provvedimento e il Sindaco può inoltre concedere deroghe per particolari veicoli e/o per particolari necessità limitatamente ai residenti nel proprio territorio.

Chi intenda avvalersi delle deroghe di cui al punto precedente dovrà documentare i presupposti della deroga. In particolare, laddove ci sia riferimento a "titolo autorizzatorio" dovranno essere rispettate le seguenti modalità:

il titolo autorizzatorio sarà dato da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito.

L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: *"Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art. 76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U."*

Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art. 11, D.Lgs. 30.04.1992 n° 285 "Nuovo Codice della Strada") che ne facciano richiesta.

Fanno eccezione i casi in cui non vi sia esplicito riferimento a "titolo autorizzatorio", ma sia prevista una modalità specifica prevalente (a titolo esemplificativo si veda la deroga di cui al punto 17).

Inoltre, in sintonia con la legislazione nazionale vigente, in tutto il territorio Comunale nel periodo dal 07 Ottobre 2013 al 16 Maggio 2014, è fatto:

DIVIETO DI

1. mantenere acceso il motore:

- degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli dal capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
 - degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
 - degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
 - dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste;
2. effettuare combustioni all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere con eccezione di:
 - a. distruzione di materiale infetto tramite il fuoco quando espressamente previsto dalla normativa ed in particolare dagli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale, previa autorizzazione a firma del Dirigente del settore;
 - b. prove pratiche condotte dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - c. preparazione dei cibi in contesto domestico o di sagra/festa all'aperto;
 - d. falò in occasioni di feste tradizionali;
 3. climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari:

cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, box, garage, depositi;

ed inoltre

E' FATTO OBBLIGO

1. di copertura dei mezzi che trasportano materiale polverulento al fine di evitare la dispersione in atmosfera (rif. Art. 164 del Codice della Strada);
2. nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitare la temperatura misurata ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.:
 - a massimi di 19°C negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:
 - E.1 - residenza ed assimilabili;
 - E.2 - uffici ed assimilabili;
 - E.4 - attività ricreative o di culto ed assimilabili;
 - E.5 - attività commerciali ed assimilabili;
 - E.6 - attività sportive;
 - E.7 - attività scolastiche a partire dal livello medio - inferiore;
 - a massimi 17°C negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 - attività industriali ed artigianali e assimilabili.

FISSA

Le seguenti "giornate provinciali dell'ambiente":

- periodo dicembre 2013 (dal 06.12.2013 al 06.01.2014)
- 16 Febbraio 2014
- 12/13 Aprile 2014

rimandando a specifico provvedimento l'indicazione delle singole iniziative

INVITA

a. la popolazione ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute: in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinamenti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come anziani e bambini o soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di trattenerci a lungo in aree con intenso traffico.

In linea generale esiste una serie di comportamenti, di seguito e di massima indicati, che se attuati ed evitati, permettono di ridurre il rischio per la salute connessi alle alte concentrazioni di inquinanti atmosferici:

1. evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata; evitare inoltre esposizioni all'aria aperta non raccomandabili nelle giornate ad alto inquinamento;
2. in auto azionare gli impianti di riciclo dell'aria durante il transito in aree urbane inquinanti;
3. evitare che le prese d'aria dei condizionatori vengano ubicate su vie di intenso traffico veicolare;

4. ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come influenza e la bronchite) amplificano gli effetti sulla salute di tutti gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggior attenzione;
- b. la popolazione ad adottare comportamenti virtuosi per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria: durante i periodi di criticità che coincidono con le giornate invernali fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, ad attuare una serie di azioni volontarie, come di seguito riportate, volte alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini:
- 1) le aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare i mezzi a minore emissione;
 - 2) rispettare rigorosamente i divieti relativi al fermo totale o parziale;
 - 3) incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio mezzo (sia auto che moto), ed in particolare se diesel;
 - 4) tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate;
 - 5) limitare le velocità massime ai 40 km/h in ambito urbano e ai 90 km/h in ambito extraurbano e autostradale;
 - 6) effettuare verifiche periodiche aggiuntive agli scarichi dei veicoli sia di auto che di moto e motorini e soprattutto per i veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel;
 - 7) revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati;
 - 8) limitare l'utilizzo della legna per il riscaldamento domestico, laddove non strettamente necessario, e favorire l'installazione di macchine a doppia combustione catalitica;
 - 9) non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva;
 - 10) avere cura, ove presenti cantieri e/o lavorazioni di materiale polverulento, di tenere pulite le ruote dei mezzi in uscita che si immettono su strade urbane ed extraurbane, anche attraverso lavaggi con acqua in pressione (ad esempio idropultrici);
 - 11) utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (carsharing, car-pooling);
 - 12) valutare la possibilità di utilizzare la bicicletta;
 - 13) limitare le emissioni inquinanti, privilegiando l'utilizzo di veicoli con il tipo di omologazione più recente.

AVVERTE

Che gli eventuali trasgressori della presente ordinanza saranno puniti la prima volta con una sanzione amministrativa pari al doppio del minimo ovvero un terzo del massimo per la violazione del regolamento sulle ordinanze comunali.

Ai trasgressori che reitereranno la violazione della presente ordinanza sarà inoltre sequestrato il veicolo.

Che avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ai sensi dell' art. 21 della legge 6.12.1971 n. 1034 nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.



IL SINDACO
(Ing. Maurizio Bernardi)